



Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. GC/ 122
in data: 18.11.2025

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DI ALTRI SERVIZI E DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **14.00** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti Assenti
FRANZONI ALEX - Sindaco	Presente
RONCHI LORENZO - Vicesindaco	Presente
BARONI GUIDO - Assessore	Presente
ASCHEDAMINI DANIELA – Assessore	Presente
BEGALI SARA – Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale **Marco Esti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **ALEX FRANZONI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 3 D.L. 786/81 convertito in legge 51/82, gli Enti erogatori di servizi sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, il quale stabilì l'obbligo per le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, di definire – non oltre la data della deliberazione di bilancio – la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

Visto che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. 267/2000, al bilancio di previsione occorre allegare *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

Precisato che, nei *“servizi pubblici a domanda individuale”* rientrano le attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite dalla normativa nazionale o regionale;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Aut., n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019 che ha precisato che la doverosità per legge dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico osta alla sua qualificazione come servizio pubblico a domanda individuale, per cui in merito a tale servizio si procede con separato procedimento di approvazione delle modalità di contribuzione degli utenti e copertura finanziaria del servizio;

Visto il DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984) che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale e di seguito elencati:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra-scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
- 20) auditorium, palazzi dei congressi e simili;

Ricordato che, a norma del citato art. 6 del D.L. 55/1983, nonché dell'art. 3 del D.L. 786/1981, restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall'obbligo della contribuzione dell'utenza, tutti i servizi che per legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

Considerato che l'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 2026, di cui agli schemi predisposti dalla Giunta Comunale, includendo tutte le spese per il

personale comunque adibito anche ad orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti e per acquisto di beni e servizi;

Dato atto che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella allegata al rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 29/04/2025, redatta secondo i parametri stabiliti con decreto F.L. 28/12/2018 e che pertanto l'Ente medesimo non ha l'obbligo di conseguire il livello minimo di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, così come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 243-bis e 251 del TUEL;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000 n.388, che indica la scadenza per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi nel medesimo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione relativo al corrispondente esercizio finanziario;

Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Rilevato che questo Comune, ha in essere i seguenti servizi fra i quali quelli a domanda individuale sottoelencati:

- servizio assistenza educativa domiciliare minori;
- servizio mensa scolastica
- servizio di assistenza pre-post scuola e doposcuola
- servizi cimiteriali (illuminazione votiva);
- palestra comunale e impianti sportivi;

Stabilito di provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le tariffe dei servizi comunali, comprese quelle per i servizi a domanda individuale secondo quanto indicato nel prospetto **allegato A**);

Visto il prospetto **allegato B**) “% copertura Servizi a domanda individuale anno 2026” nel quale è evidenziata la copertura percentuale dei costi dei predetti servizi pari al **67 %** (entrate previste iscritte a bilancio € **172.170,00**, spese previste iscritte a bilancio € **255.725,00**);

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art.42 c.1 lett. f) del D. Lgs. 267/2000, che riserva al Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, rientrando quindi nella competenza residuale della Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe stesse;

Rilevato che nel caso di variazione delle tariffe dei servizi comunali, comprese quelle per i servizi a domanda individuale si procederà all'approvazione con apposito atto di Giunta Comunale;

Visti gli allegati pareri:

- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Affari Generali Segretario Dott. Marco Esti;
- favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte del Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria Rag. Ivano Marcheselli;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 213/12;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti ai sensi di legge;

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **Di stabilire** che i servizi a domanda individuale in essere in questo Comune sono i seguenti:
 - servizio assistenza educativa domiciliare minori;
 - servizio mensa scolastica
 - servizio di assistenza pre-post scuola e doposcuola

- servizi cimiteriali (illuminazione votiva);
 - palestra comunale e impianti sportivi;
- 3) **Di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, salva la possibilità di eventuali variazioni successive, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe vigenti dei servizi erogati da questo Comune, compresi quelli dei servizi a domanda individuali secondo quanto indicato nel prospetto **allegato A**);
- 4) **Di determinare** nella misura del **67%** il tasso di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune che vengono finanziati con tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate, come risulta dal prospetto **allegato B**);
- 5) **Di dare atto** che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è superiore al limite minimo di copertura del 36% previsto dalla normativa vigente e che comunque il Comune di Pozzolengo non trovandosi in una situazione strutturalmente deficitaria non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) **Di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267 /18.08.2000, così come richiamati in premessa ed allegati al presente atto;
- 7) **Di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000;
- 8) **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo On Line;

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere,

Con successiva votazione unanime

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
ALEX FRANZONI

Il Segretario comunale
Marco Esti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.